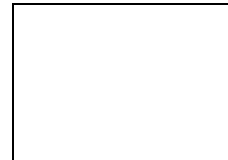


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23969 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: GALASSO GIOVANNI
Data pubblicazione: 23/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26506/2022 R.G. proposto da:

BARTOLINI LINA, nata in Greve in Chianti il 23/4/1937 (c.f. BRTLNI37D63E169F), rappresentata e difesa dall'Avvocato Bruno Maviglia (c.f. MVGBRN70T03A065E);

-ricorrente-

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), costituitasi in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587);

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze n. 501/2022 depositata il 1/4/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2026 dal Consigliere Giovanni Galasso.

FATTI DI CAUSA

1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con due distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, Lina Bartolini impugnava il pignoramento presso terzi n. 04184201700000657/001, fondato su quindici cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria per un importo complessivo di € 115.726,02, e l'intimazione di pagamento n. 04120189005213942/000 (avente ad oggetto, oltre a quelle indicate nel pignoramento, un'altra cartella per imposta di registro dovuta nell'anno 2015).

La CTP, riuniti i ricorsi, ne dichiarava l'inammissibilità, osservando, per quanto interessa in questa sede, che era stata dimostrata la notifica delle cartelle.

2. La contribuente proponeva appello al quale resisteva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante al pagamento delle spese. Osservava che il disconoscimento delle copie degli atti era stato effettuato genericamente e senza indicazione degli elementi che inducevano ad escludere la conformità delle copie agli originali e che l'Agente della riscossione aveva fornito la prova della notifica delle cartelle. Infondata era anche l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, avente ad oggetto non vizi propri di tale atto, ma esclusivamente vizi di notifica delle cartelle prodromiche che, però, non sussistevano.

3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Ha resistito con controricorso l'Agente della riscossione.

La ricorrente ha depositato altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. art. 2712, 2718, 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c. 25 e 26 del d.P.R. 602/1973 e 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992.

Ha osservato, infatti, che, ad avviso della CTR, il disconoscimento degli atti relativi alle notifiche delle cartelle era generico e pertanto improduttivo di effetti. Tuttavia, lo stesso era stato eseguito secondo le modalità indicate dalla legge e dalla giurisprudenza. Ed infatti, con la memoria depositata nel giudizio di primo grado, dopo la produzione dei documenti relativi alle notifiche da parte dell'Agente della riscossione aveva osservato che *«emergono dubbi sulla valenza probatoria di tutta la documentazione depositata, e in particolar modo la seguente (si fa riferimento, per non tediare il Collegio, ai documenti depositati dall'Ufficio nel fascicolo di cui all'RGR 1086/2017):*

[...]

Ciò posto, la ricorrente sig.ra Lina Bartolini, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 - 2719 c.c. in uno con gli artt. 214 e ss. c.p.c., dichiara di DISCONOSCERE, come in effetti disconosce, la conformità agli originali delle anzidette avverse copie e delle scritture sopra indicate alle lettere da a) a q), nonché l'autenticità delle stesse e, pertanto, chiede che, in assenza degli ulteriori adempimenti prescritti ex lege (la produzione degli originali), detti documenti, prodotti in semplice copia dall'Esattore, siano espunti dall'odierno giudizio e, comunque, che dei medesimi il Collegio non ne tenga conto alcuno.

E ciò per le seguenti ragioni:

1) la documentazione è totalmente informe e pertanto è espressamente inidonea a provare alcunché, dato il superiore disconoscimento specifico e non può essere utilizzata (Cassazione, nn. 13846/2018; 7465/2018

4805/2017; 4801/2017; 13367/2016; 8861/2016; 8446/2015; 13439/2012);

2) le notifiche effettuate ai sensi degli artt. 60 D.p.r. 600/73 e 139 e 140 c.p.c. sono tutte inesistenti poiché manifestamente effettuate con corriere postale privato (nel caso di specie, tramite "NEXIVE SPA") e, pertanto, sono inesistenti (Cassazione, sentenze nn. 8089/2018; 234/2018; 7676/2018; 2173/2018; 10348/2018; 6515/2018; 3010/2018; 23887/2017; 2036/2017; 7156/2016; 25468/2016; 2922/2015; 27021/2014; 2262/2013; 11095/2008; 22375/2006).

3) l'ufficio deposita solo distinte e videate del corriere privato NEXIVE: mancano, di conseguenza, le ricevute di spedizione e di ritorno delle seconde raccomandate, c.d. CAN, previste espressamente dalla Legge a pena di inesistenza della notifica.

4) E' principio ormai granitico che la dimostrazione della notifica di un atto può esser data soltanto con il deposito dell'originale dell'atto (cartella di pagamento) e dell'originale della relata e/o avviso di ricevimento, non ammettendosi equipollenti privi di valore probatorio o meri atti interni come l'estratto di ruolo, come afferma la Cassazione con le sentenze nn. 1302/2018; 7615/2016, 9533/2015, 2625/2015, 15423/2015, 18252/2013, 16929/2012 [...]

5) le cartelle di pagamento notificate tramite messo della riscossione, ed espressamente disconosciute, come nel caso di specie, vanno depositate in originale con annesso originale della relata di notifica (così Cassazione, nn. 11058/2018; 4805/2017; 4801/2017; 13367/2016; 8861/2016; 8446/2015; 13439/2012);

6) gli atti, le interrogazioni, le videate a stampa del corriere privato Nexive, la documentazione e le visure interne depositate, volte a provare la notifica o la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, non hanno alcun valore giuridico perché non provano né l'esistenza dell'atto né l'attività svolta né alcuna riferibilità dell'attività a quell'atto né quanto ivi

contenuto (Cons. Stato 2422/2014; 4209/2014; 4210/2014; Cass. 4801/2017; 5077/2017; 8861/2016; 16929/2012; TAR Calabria, Reggio Calabria 767/2011; 309/2011; TAR Bari 569/2010; Comm. trib. prov.le Bari, 09/05/2007, n. 53). Come del resto non hanno alcun valore le distinte relative a operazione postali perché non sono ammesse equipollenti (Cass. n. 23213/2014).

7) il pignoramento e l'intimazione, di fatto, si riferiscono a cartelle palesemente inesistenti in quanto inesistente è la loro notificazione. Essendo la cartella di pagamento un atto recettizio, se non è notificata secondo il dettato normativo, essa è inesistente.

2. - Tutto questo mette in luce l'inidoneità probatoria della documentazione depositata ex adverso e sopra elencata, la quale non potrà essere utilizzata ai fini della decisione del presente giudizio, in assenza di produzione degli originali previsti dalla Legge, tenuto che tale documentazione depositata non ha alcun valore probatorio e non consente di ritenere adempiuto l'onere di cui all'art. 2697 c.c. (in tal senso: Cassazione, nn. 4805/2017; 4801/2017; 13367/2016; 8861/2016; 8446/2015; 13439/2012).

3. - Ad abundantiam, poi, l'esibizione dell'originale della cartella di pagamento è assolutamente necessaria per riscontrare l'indispensabile collegamento tra l'atto presupposto (cartella) e la relativa relata di notificazione. Senza l'esibizione del titolo in originale (la cartella di pagamento) non è possibile riscontrare che quella relata di notifica corrisponda esattamente a quella cartella di pagamento».

Considerazioni analoghe erano state svolte nell'atto d'appello.

La CTR, quindi, secondo la ricorrente, non ha fatto corretta applicazione della disciplina sul disconoscimento, dal momento che erano stati indicati specificamente i documenti disconosciuti e le ragioni del disconoscimento.

1.2 Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

Il ricorrente sovrappone due piani differenti ed autonomi, quello dell'idoneità probatoria dei documenti esibiti e quello dell'efficacia del disconoscimento.

Partendo dal secondo, va rilevato che, in ordine all'efficacia probatoria delle copie dei documenti, valgono nel processo tributario le medesime regole stabilite per il processo civile.

In base all'art. 2702 c.c., *«la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta»*. L'art. 2719 c.c. stabilisce che le copie *«di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta»*.

Il disconoscimento - sia della conformità delle copie all'originale sia dell'autenticità della sottoscrizione - va effettuato con le modalità previste dall'art. 215 c.p.c. che stabilisce, quanto ai tempi, che lo stesso va eseguito *«nella prima udienza o con la prima risposta successiva alla produzione»*.

Circa le modalità del disconoscimento della copia all'originale è stato osservato che *«in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc. civ., se la parte comparsa contro cui è stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua*

produzione» (Cass. n. 5461/2006; nello stesso senso cfr., *ex multis*, Cass. n. 29909/2008; Cass. n. 6187/2009).

Peraltro, la *«contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»* (Cass. 7775/2014; in senso conforme Cass. nn. 7105/2016; 12730/2016; 29993/2017; 27633/2018; 16557/2019; 14279/2021 40750/2021; 8604/2025). Ciò si spiega in quanto il disconoscimento non determina automaticamente l'inefficacia probatoria dei documenti depositati in fotocopia; essa, infatti, *«non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa»* (Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass. n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n. 940/1996).

Va altresì osservato che difetta di specificità il disconoscimento preventivo della conformità della copia all'originale, proprio perché, per sua natura, non può riferirsi ad uno specifico documento ed è del tutto eventuale, a meno che dopo la produzione del documento non venga

ribadito ed adeguatamente specificato (Cass. n. 935/2004; Cass. n. 16232/2004).

Con riguardo al disconoscimento preventivo della sottoscrizione – del quale pure in passato è stata esclusa l'efficacia (Cass. n. 2290/1996; Cass. n. 3431/1998) – si è più recentemente ammesso che è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito a condizione che «*vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti*» (Cass. n. 6890/2021).

1.3 Elementi di segno contrario non si traggono né dalla disciplina del processo tributario, in quanto l'art. 22, comma 4°, d.lgs. 546/1992 ammette la produzione, di regola, della documentazione in copia, né dall'art. 26, comma 4°, del d.P.R. 602/1973. Tale norma, pure richiamata dalla ricorrente, stabilisce infatti che «*Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione*».

In realtà, dalla stessa non può trarsi alcuna regola probatoria, come si evince dalla formulazione letterale che, pur stabilendo l'obbligo di conservazione degli originali della cartella e degli atti riguardanti la sua notifica, non fa alcun riferimento al processo, né alla disciplina della prova. Si tratta, evidentemente, di una disposizione che riguarda il diritto di accesso agli atti, non la disciplina della prova.

A tale conclusione, del resto, si giunge anche sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato Ad. Pl. 4/2022; Cons. Stato n. 5410/2015) che ha riconosciuto l'obbligo di conservazione delle cartelle e della documentazione attestante la notifica, escludendo la possibilità di sostituzione di tali documenti con l'estratto di ruolo in sede di accesso agli atti da parte del contribuente. Tali pronunce, però, non contrastano affatto con quanto affermato. È evidente, infatti, che anche nel processo tributario la sola produzione dell'estratto di ruolo non

sarebbe sufficiente a dimostrare la corretta notifica delle cartelle o degli atti successivi ove questa fosse contestata dal contribuente.

Per la prova della notifica delle cartelle è però sufficiente anche la sola produzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi di ricevimento, sempre che da tali atti sia possibile risalire ai documenti ai quali si riferiscono attraverso l'indicazione a stampa del numero di questi ultimi (cfr. Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 20444/2019). Ove viceversa tale indicazione manchi, sarà necessaria la produzione di ulteriori documenti che consentano di abbinare con certezza le relazioni o gli avvisi agli atti notificati.

Il ricevimento del plico, poi, lascia presumere la sua conoscenza da parte del destinatario, sul quale eventualmente grava l'onere di dimostrare che lo stesso era vuoto o conteneva un atto diverso (Cass. n. 6251/2025; Cass. n. 30787/2019; Cass. n. 16528/2018; Cass. n. 20027/2011).

1.4 Tanto premesso, la contribuente non ha indicato elementi dai quali possa desumersi che le copie differiscono dagli originali, sicché il disconoscimento così effettuato è inefficace.

La stessa ha invece fondato il disconoscimento prevalentemente sull'assunta inidoneità dei documenti esibiti in copia a dimostrare il buon esito della notifica ed il mancato rispetto della disciplina delle notifiche, tutti argomenti che possono dar luogo all'invalidità della notifica, ma che non possono essere posti a fondamento del disconoscimento della conformità delle copie agli originali.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 132, 2° comma, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2°, n. 4 e 61 d.lgs. 546/1992 (motivazione apparente).

Sebbene la contribuente avesse contestato con il ricorso in appello (pagg. 11 – 16) la regolare notifica delle cartelle, la CTR si è limitata a

confermare la sentenza di primo grado con affermazioni del tutto generiche. In particolare, secondo la ricorrente, non è stata affrontata la questione dell'invio delle raccomandate informative, riguardanti la consegna del plico a persona diversa dalla destinataria, tramite servizi postali privati (nella specie Nexive S.p.A.), né quella relativa alla mancanza di prova dell'effettiva ricezione di tali raccomandate.

2.2 Il motivo è fondato.

La ricorrente ha infatti riportato le parti dell'atto d'appello in cui le questioni indicate venivano espressamente dedotte.

Ciò nonostante, nella sentenza impugnata la CTR si è limitata ad esaminare la questione del disconoscimento e ad osservare, in ordine alle notificazioni, che *«è stata data ampia e circostanziata prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di pagamento»*. Tale affermazione (che esclude l'omessa pronuncia), tuttavia, è del tutto inidonea a consentire la comprensione delle ragioni per le quali il giudice d'appello ha ritenuto validamente compiute le notifiche oggetto di contestazione da parte della contribuente.

Va infatti osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazione apparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un *«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»* o da affermazioni incomprensibili (così Cass. Sez. U. 8053/2014).

In particolare, *«la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla*

con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nello stesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n. 9105/2017).

È proprio questa l'ipotesi che ricorre nel caso di specie, in cui, per quanto esposto, non è possibile comprendere per quali ragioni la CTR ha ritenuto che fossero infondate le riportate contestazioni dell'appellante circa la validità delle notifiche.

Il motivo va pertanto accolto.

3.1 Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine al quinto motivo d'appello (contenuto nelle pagine 34 – 37 dell'atto d'appello) riguardante la nullità dell'intimazione di pagamento, in quanto emessa sebbene fosse stata sospesa l'efficacia del pignoramento e delle cartelle sulle quali lo stesso si fondava, che coincidevano quasi totalmente con quelle oggetto dell'intimazione.

3.2 Difficilmente comprensibile è l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Agente della riscossione con riguardo al terzo ed al quarto motivo di ricorso (avente ad oggetto anch'esso un'omessa pronuncia) per difetto di specificità, dal momento che la ricorrente ha riportato i motivi d'appello ed indicato le parti dei propri atti difensivi in cui tali motivi sono stati formulati.

3.3 Il motivo è in ogni caso infondato.

La questione viene infatti riportata nella sentenza d'appello (pagina 3) nella parte dedicata allo "svolgimento del processo" dove si legge che, ad avviso dell'appellante, l'intimazione di pagamento *«dovrebbe essere giudicata nulla anche perché in violazione della sospensione del giudice dell'esecuzioni»*; la CTR, quindi, ha preso in considerazione la questione e l'ha disattesa implicitamente, rigettando *in toto* l'impugnazione. Non può

dunque ravvisarsi il vizio di omessa pronuncia; il ricorrente, al più, ove avesse ritenuto immotivato il rigetto, avrebbe dovuto lamentare il vizio differente (Cass. sez. U. n. 17931/2013; Cass. n. 10862/2018; Cass. n. 12131/2023) di motivazione omessa o apparente.

4.1 Con il quarto motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine al motivo d'appello (contenuto nelle pagine 37 – 38 del ricorso in appello) avente ad oggetto l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, già sollevata con l'originario ricorso (pag. 11).

4.2 Il motivo è infondato in quanto, a prescindere dall'effettiva sussistenza del vizio, la questione sulla quale sarebbe stata omessa la pronuncia è palesemente infondata.

Nel giudizio di legittimità, in considerazione dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., l'omessa pronuncia su un motivo di appello, non determina la cassazione con rinvio della sentenza impugnata se la questione di cui è stato omesso l'esame – sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto – è infondata (cfr., *ex multis*, Cass. n. 17416/2023; Cass. n. 21968/2015; Cass. n. 2313/2010).

4.3 Orbene, nel caso di specie, è evidente l'infondatezza della questione, alla luce della stessa prospettazione della ricorrente.

Quest'ultima, infatti, ha sostenuto l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento consegnata a tale Giovanna Chiti, qualificatasi come "nuora", affermando di non conoscere questa persona e di non avere nuore.

Tali circostanze, tuttavia, non determinano l'inesistenza della notifica; le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno affermato che «*l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai*

principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. Sez. U. n. 14916/2016).

Non vi sono ostacoli all'applicazione di tali principi anche agli atti di natura diversa da quella processuale.

Orbene, è evidente che, nel caso di specie, la notifica eseguita - anche a voler ritenere sussistenti i vizi indicati dalla ricorrente - sarebbe al più nulla e pertanto sanata per effetto del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), in quanto la ricorrente ha impugnato tempestivamente l'intimazione di pagamento e non risulta che ne abbia avuto conoscenza per altra via.

5. Con il quinto motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell'art. 91 c.p.c.. Ad avviso della ricorrente, la CTR non avrebbe dovuto condannarla al pagamento delle spese del giudizio d'appello (liquidate in € 5.000) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in quanto quest'ultima si era

costituita in giudizio tramite un proprio funzionario (ha richiamato espressamente Cassazione n. 8413/2016 e Cass. n. 27444/2020).

Il motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo che determina il rinvio alla CGT di secondo grado della Toscana che dovrà quindi nuovamente provvedere in ordine alle spese.

6. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso, mentre vanno rigettati il primo, il terzo ed il quarto e dichiarato assorbito il quinto. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CGT di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, il terzo ed il quarto e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/6/2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno